

Articolo 7 - Spese e trattamento tributario

7.1 Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti al presente contratto, compresi i costi relativi alle eventuali spese legali che il Cessionario dovesse sostenere in conseguenza dell'inadempimento del Cedente, nonché eventuali oneri tributari, sono a totale carico del Cedente medesimo.

Articolo 8 - Foro Competente

8.1 Le parti di comune accordo concordano che in caso di controversia, in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, il foro competente è esclusivamente quello di Ragusa.

Luogo e data _____

Il Cedente

Il cessionario

Il Cedente dichiara, all'esito di ulteriore attenta lettura, di accettare espressamente e senza riserve, nonché di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, le seguenti condizioni: art. 3 (Efficacia della cessione dei crediti di imposta), art. 4 (pagamento e fatturazione) e art. 5 (Garanzie in favore del Cessionario) e art. 9 (foro competente).

Il Cedente

(spazio riservato alla Marca da Bollo)

Il Cedente dichiara, altresì, di aver ricevuto una copia del presente contratto

Il Cedente



fermo restando che la valutazione di adeguatezza non implica né garantisce che il contratto individuato presenti i minori costi o le migliori condizioni economiche per il Cedente;

- 2.1.3. Raccolta dei dati necessari a definire la manifestazione di interesse del Cedente da inoltrare all'Investitore;
- 2.1.4. Trasmissione della manifestazione di interesse e delle relative informazioni all'Investitore (segnalazione);
- 2.1.5. Assistenza relativa alla definizione e stipula del contratto di cessione del bonus fiscale sia nel caso in cui sia Confeserfidi ad acquistare il relativo bonus sia quando sia presente un altro investitore.

- 2.2. Confeserfidi si impegna a svolgere la propria attività con diligenza professionale, correttezza e buona fede, erogando il proprio servizio nel pieno rispetto delle disposizioni di legge applicabili.
- 2.3. Al fine di effettuare al meglio il proprio servizio, Confeserfidi utilizza le informazioni fornite dal Cedente mediante la compilazione dei moduli presenti sui siti o nel corso dell'eventuale consulenza telefonica, facendo affidamento sulla veridicità delle stesse.
- 2.4. Le medesime informazioni costituiscono parte della manifestazione di interesse inoltrata, su richiesta del Cedente, all'Investitore. Resta tuttavia inteso che l'Investitore provvederà autonomamente ad identificare il Cedente ed a verificare l'attendibilità di ogni informazione fornita.

3. DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO

- 3.1. Il servizio erogato da Confeserfidi prevede il pagamento da parte del Cedente di una commissione come da tabella sottostante "Condizioni economiche".

4. DURATA DEL RAPPORTO E DIRITTO DI RECESSO

- 4.1. Il Contratto è stipulato a tempo indeterminato e regola le contrattazioni di cessione dei bonus fiscali tra il Cedente e l'Investitore.
- 4.2. Il Cedente può recedere liberamente dal Contratto in qualsiasi momento dandone semplice comunicazione scritta a Confeserfidi, fermo restando l'efficacia del contratto per le operazioni contrattate in sua vigenza.

5. RESPONSABILITA'

- 5.1. Confeserfidi non risponde della mancata o ritardata risposta da parte dell'Investitore prescelto, né di eventuali inadempimenti imputabili a tale soggetto. Inoltre, Confeserfidi non è obbligata a fornire al Cedente alcuna motivazione in merito alla mancata acquisizione del credito.
- 5.2. Confeserfidi non assume alcuna responsabilità qualora il Cedente risulti per qualsiasi ragione inadempiente nei confronti dell'Investitore acquirente a seguito di una segnalazione da parte di Confeserfidi.

6. RISERVATEZZA E PRIVACY

- 6.1. Le informazioni fornite dal Cedente saranno trattate esclusivamente per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa privacy resa da Confeserfidi. L'informativa privacy è pubblicata anche al seguente indirizzo web: www.confeserfidi.it

7. FORO COMPETENTE

- 7.1. Nel caso di controversie aventi ad oggetto il servizio regolato dal presente Contratto, sarà competente il Foro di Ragusa.

8. CONDIZIONI ECONOMICHE

- 8.1. Il mandante si impegna a riconoscere al Confidi un a compenso pari alla sommatoria della commissione di produzione e della commissione di collocamento, così come riportato nelle tabelle sottostanti.



| | |
|-----------------------------|---|
| Commissione di produzione | 0,45 % del valore nominale del credito ceduto – Minimo di 50,00 € |
| Commissione di collocamento | 0,45 % del valore nominale del credito ceduto – Minimo di 50,00 € |



| | |
|--|---|
| Commissione di produzione OPZIONE FAST | 2,00% del valore nominale del credito ceduto – Minimo di 500,00 € |
|--|---|

Luogo e Data: _____

Firma Confeserfidi

Firma Cedente